II dietrofront del Legislatore

La legge n. 125/2013 spazza via gran parte di quelle novità con le quali il DI n. 101/2013, all'art. 5, "Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance". aveva, da un lato, ridisegnato ruolo e compiti della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit) e, dall'altro, catapultato nel panorama della valutazione della performance l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran)

di Concepita Chionna

Dottoranda di ricerca, Scuola internazionale di dottorato in formazione della persona e mercato del lavoro, Adapt-Cgia, Università degli studi di Bergamo

> i è già avuto modo di commentare l'art. 5 del Dl n. 101/2013 nel precedente numero di questa Rivista[1], e di manifestare, in quella stessa sede, le perplessità e le criticità che derivavano da quelle norme: un sostanziale svuotamento dell'originaria mission che il Dlgs n. 150/2009 aveva affidato alla Civit.

> Istituita quale autorità indipendente di riferimento per la valutazione delle performance della pubblica amministrazione, successivamente riconosciuta, con la legge n. 190/2012, quale Autorità nazionale anticorruzione, si ritrovava a dover fare i conti con ridimensionamento delle

proprie competenze per meglio concentrare la sua attività al solo campo della trasparenza e della prevenzione della corruzione.

II dietrofront questa la motivazione espressa con la quale l'art. 5 del Dl 101 giustificava il trasferimento delle precedenti competenze della Civit, in materia di misurazione e valutazione della performance, all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 46 del Dlgs 165/2001 e quelle in materia di qualità dei servizi pubblici, al dipartimento della Funzione pubblica. Dopo meno di 60



rilevante

che

giorni dalla sua entrata in vigore, il Legislatore, in sede di modifica e conversione del decreto legge n. 101, fa dietrofront.

La legge n. 125 del 30 ottobre

2013, di conversione dello stesso decreto n. 101/2013, "Razionalizzazione nellepubbliche amministrazioni", apporta, tra

le altre, sostanziali modifiche proprio all'art. 5 che comportano fondamentalmente una riassegnazione delle competenze in tema di valutazione della per-

formance e di qualità dei servizi pubblici alla Civit, che ora viene ribattezzata, dal comma 3 dell'art. 5, Autorità nazionale anticorruzione e per la valuta-

zione e la trasparenza delle am-

ministrazioni pubbliche (Anac).

II DI n. 101/2013 dopo la conversione

Il Legislatore in sede di modifica e conversione del decreto legge in esame rimaneggia i primi cinque degli otto commi che compongono l'art. 5, rubricato

"Disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance". I commi 1, 2 e 4 vengono del tutto abrogati. Questa abroga-

zione costituisce la parte più importante delle modifiche in quanto rende di fatto non più operanti le disposizioni del

trasferimento delle funzioni della Civit in tema di misurazione e valutazione della performance all'Aran (ex commi 1 e 2) e delle sue funzioni in tema

di qualità dei servizi al diparti-

mento della Funzione pubblica (ex comma 4). Il comma 3 viene completamente riscritto anche in conse-

guenza del dietrofront sul trasferimento di funzioni. Nel vecchio testo l'Aran era chiamata a riorganizzare la propria attività al fine di tenere separate le storiche funzioni di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni nella contrattazione, dalle nuove che le venivano assegnate.

L'attuale testo elimina ogni rife-

rimento all'Aran e prevede, invece, in attuazione dell'art. 1,

2, della legge 190/2012, un restyling della denominazione della Civit. Come

abbiamo visto, infatti, a seguito della conversione, questa viene infatti rinominata Autorità nazionale anticorruzione e per la

valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Le **motivazioni** di tale repentina inversione di marcia da parte del Legislatore vanno ricercate nelle criticità e nelle perplessità

emerse all'indomani dell'entra-

ta in vigore del Dl n. 101/2013

relative, in particolar modo, al trasferimento all'Aran delle funzioni della Civit in tema di misurazione e valutazione della performance.

Una simile iniziativa è risultata

quanto mai discutibile. Non ap-

pare, infatti, conveniente affidare funzioni di controllo, quali quelle in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, originariamente assegnate

ad un organo di controllo indipendente e terzo, in virtù di una logica coerente che vuole valutatori e valutati su due sponde diverse, ad un collegio che per

le sue originarie e storiche fun-

zioni si trova da sempre a ope-

rare al fianco di quelle pubbli-

che amministrazioni rappre-

sentandone e negoziandone gli interessi. Il rischio di commistione dei ruoli è davvero alto.

In questo stesso senso si è anche espressa, in sede di parere sul Dl n. 101/2013 del 26 settembre scorso, la Conferenza

unificata delle regioni. Que-

st'ultima, rimproverando al Le-

gislatore l'assenza di un preven-

tivo coinvolgimento delle regio-

ni in merito al intervento normativo avrebbe rivisto strutturalmente l'assetto tanto della Civit quan-

to dell'Aran, ha ribadito come la commistione in un medesimo soggetto di funzioni di rappresentanza delle amministrazioni

pubbliche (per la negoziazione) e di indirizzo e, talora, di controllo delle medesime (per le funzioni in materia di valutazione e misurazione della perfor-

destasse "fortissimi mance) dubbi di opportunità". Proseguendo nell'analisi delle modifiche apportate in sede di

conversione, meritano attenzione quelle al comma 5 dell'art. 5 che va a riscrivere il comma 3 dell'art. 13 del Dlgs n. 150/2009 relativo alla composi-

vo testo sembra quasi ripetere, ad eccezione di alcune importanti difformità, il vecchio comma 3 dell'art. 13 del Dlgs n.

150/2009: l'Anac sarà costituita

dal presidente e da quattro

zione della vecchia Civit. Il nuo-

componenti scelti tra esperti di elevata professionalità anche all'amministrazione, estranei con comprovate competenze in

Italia e all'estero, sia nel settore pubblico che in quello privato, di notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto alla corruzione (materia non prevista nell'originario

art. 13, comma 3), di manage-

ment e misurazione della per-

formance, nonché di gestione e

valutazione del personale. Nel riscritto comma 3 dell'art. 13 del Dlgs n. 150/2009 viene riportata l'importante precisazione (mancante nel testo del Dl n. 101/2013 ante conversio-

ne), che rimarca l'indipendenza e la terzietà dell'Anac, così come originariamente pensata, secondo cui i componenti del-

l'Autorità non possono essere

incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rivestito tali incarichi o cariche nei tre anni precedenti la nomina, e, in ogni caso, non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni dell'Autorità.

Un'altra precisazione importante che si rinviene nel nuovo testo, dimenticata nel testo del decreto 101 ante conversione, è quella relativa alla durata della carica: i componenti sono nominati per un periodo di sei anni e, a differenza di quanto previsto originariamente per i componenti della Civit, ora non potranno più essere riconfermati nella carica.

Rimangono invariati, infine, i restanti commi dell'art. 5: gli attuali Presidente e componenti della Commissione resteranno in carica fino alla nomina dei rispettivi successori che dovrà avvenire entro breve tempo considerato che il comma 7 del-l'art. 5 stabilisce che le proposte di nomina dovranno avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl n. 101/2013, e quindi entro la fine del mese di novembre.

Inalterata resta anche la clausola finale dell'invarianza della spesa di cui al comma 8: l'attuazione dell'art. 5 non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo sulla finanza pubblica.

L'impossibilità di impegnare ulteriori risorse, tra l'altro, è da additarsi tra le cause del dietrofront del Legislatore. Non vi è dubbio che da un punto di vista operativo la previsione di ristruturare, rectius destrutturare l'ex Civit, fosse irrealizzabile a costo zero. Si sarebbe reso necessario, in sede di conversione, un eventuale trasferimento all'Aran delle risorse e delle professionalità in-

dispensabili alla gestione di attività nuove e sicuramente complesse, con il rischio di uno stallo per tutte quelle attività già avviate, in maniera più o meno efficiente, dalla Civit.

Osservazioni finali

Concludendo, il Legislatore in sede di conversione del decreto n. 101 del 2013 ha ristabilito, in tema di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance, lo *status quo ante* fatte salve le poche novità di cui si è dato conto sopra.

Ha evitato certamente una destrutturazione dell'ex Civit che continua ad operare con una nuova denominazione e con competenze allargate al contrasto della corruzione, ma ha confermato nel proprio agire l'assenza di progettualità e lungimiranza azzerando dopo meno di 60 giorni disposizioni inopportune ab origine.

